




Comune di Borriana

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA



(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____)

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Finalità del trattamento

Art. 5 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 6 – Funzionamento

Art. 7 – Luogo della conservazione delle immagini

Art. 8 – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 9 – Interessati

Art. 10 – Titolare del trattamento

Art. 11 – Persone eventualmente autorizzate ed incaricate al trattamento dei dati personali tramite utilizzo del sistema di videosorveglianza

Art. 12 – Responsabile del trattamento

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Art. 14 – Informativa di primo livello ai sensi articolo 13 GDPR

Art. 15 – Informativa di secondo livello ai sensi articolo 13 GDPR

Art. 16 – Responsabile del procedimento ex art. 4, 6 Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 17 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 18 – Pubblicazione del Regolamento sul sistema di videosorveglianza e norme transitorie

ART. 1- PREMESSA

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 12 luglio 2019 emesse dall'*European Data Protection Board (EDPB)*.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Borriana nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Borriana

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
 - b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
 - c) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
 - d) “incaricati del trattamento”: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
 - e) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
 - f) “interessato”: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - g) “comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) “diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) “dato anonimo”: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) “banca di dati”: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

ART. 4 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana, ivi compresa la quiete pubblica;
 - b. tutelare il patrimonio comunale e prevenire azioni di vandalismo o danneggiamento agli immobili;
 - c. prevenire e reprimere l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale e nelle aree di conferimento; nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
 - d. alla protezione della proprietà;
 - e. all'acquisizione di prove;
 - f. all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla L. 07.03.1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31.12.1996, n. 675 e disposizioni correlate, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
5. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

ART. 5 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;

- d) Conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev’essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente incombente, oppure dall’esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall’Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso.
- e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO

- 1. Il sistema di videosorveglianza è installato nella sede del Comune presso una sala dedicata, non accessibile al pubblico.
- 2. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse per tramite di antenne locali, via cavo.
- 3. È possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere e ingrandirle, se le telecamere prevedano questo tipo di funzione, soltanto nei casi regolati dal presente regolamento (art. 10, lett. g).
- 4. L’attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le Forze di Polizia, in un’ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall’ordinamento italiano e in particolare, dall’Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018.
- 5. Il server ha accesso a rete internet limitata.
- 6. Il trattamento sarà registrato con seguenti modalità: registrazione su server, archiviazione per sette giorni delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale su NAS collocato nella sede comunale di Borriana.

ART. 7 - LUOGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

- 1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova nella sede del Comune, ed è collocato in una stanza chiusa con serratura a chiave, a cui potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento) e gli Incaricati del trattamento, indicati al successivo art. 11, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
- 2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell’impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, come meglio specificato dall’art. 12 del presente Regolamento.
- 3. L’ufficio ove è installata l’apparecchiatura per la visione delle immagini non è visibile al pubblico e quando è attivata è sorvegliata dal personale autorizzato.

ART. 8 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- 1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.
- 2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ Forze di Polizia
 - ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - ✓ In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Borriana a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.

✓ È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

ART. 9 - INTERESSATI

1. I dati trattati interessano soggetti e/o veicoli che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

ART. 10 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Borriana nella persona del Sindaco *pro tempore*, che potrà nominare un responsabile o un incaricato all'interno del Comune, quale soggetto incaricato ai sensi art. 29 GDPR a trattare i dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Ogni singolo incaricato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento in particolare:
 - a. Dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
 - b. vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
 - c. custodisce le chiavi della stanza destinata alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
 - d. impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
 - e. tiene un registro dell'impianto dove annotare quanto ritenga di annotare ove necessario;
 - f. ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - PERSONE EVENTUALMENTE AUTORIZZATE ED INCARICATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Ciascuna delle persone autorizzate:
 - a. diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b. potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con le lettere di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c. nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;

- d. non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, ed eventualmente l'istaurazione di procedimento penale.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Ai fini della fornitura, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune di Borriana si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Tale ditta sarà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico contratto.

ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15, 17, 18, 21 GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:
 - a. Art. 15 GDPR: ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.
 - b. Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa soltanto però là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*) (punto 6.2.1 delle Linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'*European Data Protection Board*).
 - c. Art. 17 GDPR: ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragr. 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2 GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.
 - d. Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 - e. Art. 18 GDPR: ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento.

- f. Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
 - g. L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
 - h. Art. 21 GDPR: opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).
 - i. Il titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.
2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento mediante: richiesta per iscritto con consegna a mani, lettera raccomandata o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
 3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
 4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

ART. 14 – INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO, AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

1. Il Comune di Borriana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad installare un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura (punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).

ART. 15 – INFORMATIVA DI SECONDO LIVELLO, AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

1. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, dev'essere resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 4, 6 L. 241/1990

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è persona autorizzata ed incaricata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 17 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito unicamente: al Sindaco o suo delegato, al personale in autorizzato dal Sindaco.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale o dei Carabinieri solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Sindaco, o suo delegato.

ART. 18 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.